

REGOLAMENTO INTERNO CACER

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SAIL CER®

società cooperativa

Il presente regolamento (nel seguito: “Regolamento”) contiene le norme attuative per la vita sociale della “Comunità Energetica” (nel seguito “CE”) denominata “COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SAIL CER® società cooperativa”, nonché, a norma dell’art. 31 lettera D) dello Statuto Sociale, sul riparto e sull’utilizzo degli importi riconosciuti alle configurazioni di autoconsumo, a specificazione ed integrazione di quanto previsto nello Statuto. In caso di discordanza fra Statuto e Regolamento, prevale quanto previsto dallo Statuto, che costituisce la fonte normativa primaria per la gestione della cooperativa.

Eventuali future modifiche del presente regolamento potranno essere proposte solo dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del numero complessivo degli aventi diritto di voto e discusse ed approvate dall’Assemblea dei soci.

Questo regolamento è disponibile sul sito internet ufficiale della comunità: <https://www.sailgroup.it/progetti-sail-group/comunita-energetiche-rinnovabili-e-gruppi-di-autoconsumo-110> e conservato in copia presso la sua sede legale.

Nel resto del documento valgono le definizioni riportate nella seguente tabella:

NOME/ACRONIMO	DESCRIZIONE
AID	Autoconsumatore Individuale a Distanza, uno dei tipi di CACER ammesso
AUC	Autoconsumo Collettivo, uno dei tipi di CACER ammesso
CACER	Configurazione di Autoconsumo Collettivo di Energia Rinnovabile. Questa definizione è un termine generico per indicare una delle possibili configurazioni di comunità energetica (AID, AUC o CER). In ogni caso è una configurazione che sottende alla stessa cabina primaria. È un sinonimo di Configurazione.
CE	Comunità Energetica in senso lato
CER	Comunità Energetica Rinnovabile. Questa definizione si applicherebbe sia in termini di descrizione generica che in termini di singola CACER di tipo CER, che in termini di aggregato di CACER di tipo CER afferenti alla stessa zona di mercato elettrico. Per disambiguare l’utilizzo di questo termine, si effettueranno le seguenti distinzioni: • Nel caso di CER in senso lato si utilizzerà il termine Comunità Energetica (CE) • Nel caso di CER inteso come aggregato di CACER di tipo CER afferenti alla stessa zona di Mercato elettrico si utilizzerà il termine Super CER (SCER) • Nel caso di CER come tipo specifico di CACER si utilizzerà il termine CER
CONFIGURAZIONE	Termine generico per indicare una delle possibili configurazioni di comunità energetica (AID, AUC o CER). In ogni caso è una configurazione che sottende alla stessa cabina primaria. È un sinonimo di CACER.
CONSUMATORE	Rappresenta il partecipante che svolge il ruolo di consumatore
INCENTIVI	Rappresentano in modo generico la somma degli incentivi messi a disposizione del GSE e che di fatto è dato dalla somma della Tariffa Premio e del Corrispettivo Di Valorizzazione
PARTNER TECNOLOGICO	Rappresenta il fornitore che seguirà tutti gli aspetti tecnici di sviluppo e gestione delle varie CER ed i sistemi informativi necessari per la gestione.
PRODUTTORE TERZO	È un soggetto che partecipa alla CER mettendo solo a disposizione l’energia immessa da un proprio impianto. I suoi consumi non rilevano ai fini della generazione di energia condivisa ma solo le sue immissioni. Non può partecipare alla gestione
PROSUMER	Rappresenta il partecipante che mette a disposizione sia un impianto di produzione che dei consumi e quindi è caratterizzato dal fatto che il suo ruolo è duplice: immette energia in rete ed è anche un consumatore.
POD	Identifica in modo certo il punto di prelievo o immissione di energia, ovvero il punto fisico dove l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale o immessa dal cliente finale in rete.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

pagina lasciata intenzionalmente bianca

/

/

/

/

/

/

/

/

/

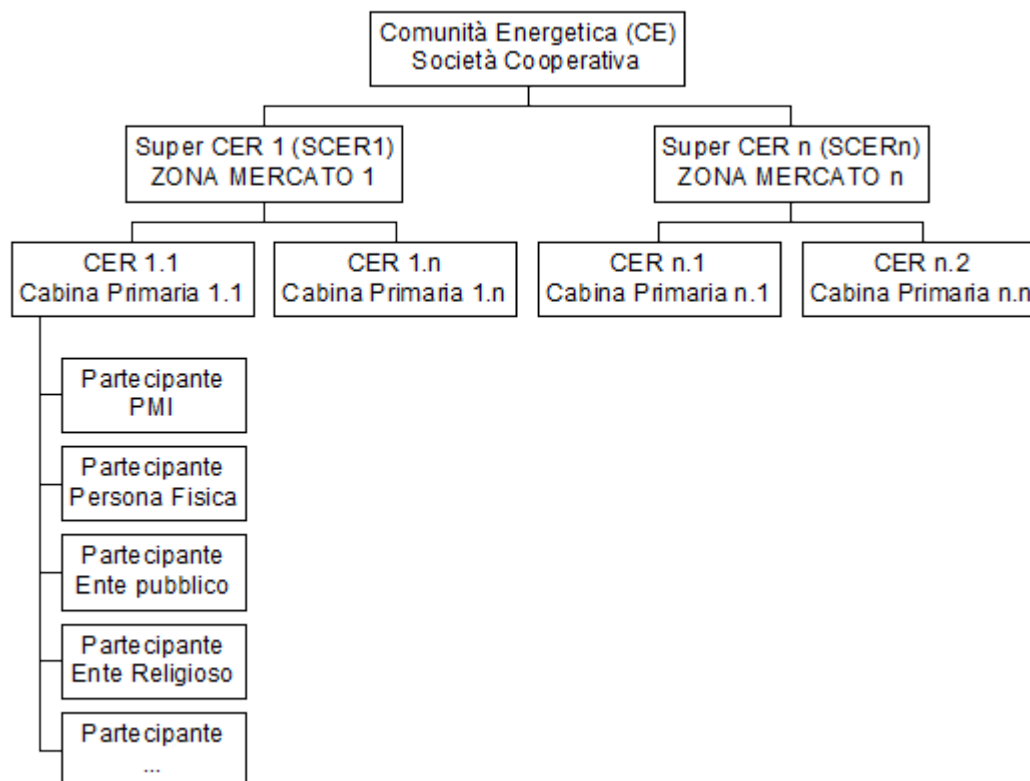
SOMMARIO

Art. 1.	Struttura della Comunità Energetica.....	4
Art. 2.	Anno Sociale.....	4
Art. 3.	Organi di Governance.....	4
Art. 3.1.	Il CdA.....	4
Art. 3.1.1.	Il Comitato Tecnico	5
Art. 3.1.2.	Ambiti di competenza del CT	5
Art. 3.2.	Il Presidente del CT	5
Art. 3.2.1.	Sostituzione o integrazione di un membro del CT	5
Art. 4.	Gestione servizi, progetti ed eventi	5
Art. 4.1.	Programma Eventi / attività.....	6
Art. 5.	Costituzione di una nuova CER.....	6
Art. 6.	Associati	6
Art. 6.1.	Ammissione degli Associati.....	6
Art. 6.2.	Domanda di ammissione	7
Art. 6.3.	Premialità per il reperimento di membri della comunità	7
Art. 6.4.	Diritti e doveri dei membri della Configurazione.....	7
Art. 6.5.	La condivisione dei benefici economici.....	8
Art. 6.6.	Destinazione degli importi derivanti dalla condivisione di energia	9
Art. 6.7.	Gestione priorità nel calcolo degli importi spettanti	9
Art. 6.8.	Ripartizione degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia	9
Art. 7.	Remunerazione soci sovventori	10
Art. 8.	Comunicazione ai soci	10
Art. 9.	Referente esterno delle Configurazioni	10
Art. 10.	Trattamento dei dati personali	10
Art. 11.	Aggiornamento del regolamento	10
Art. 12.	Impianti della Cooperativa	11
Art. 13.	Clausola Arbitrale	11
ALLEGATO 1		12
INDIRIZZI OPERATIVI DELLA CER		12
FIGURE PREVISTE		12
IMPIANTI DELLA CER E/O DEI SUOI MEMBRI.....		12
ALLEGATO 2		13
ATTRIBUZIONE COSTI E RICAVI		13
Premessa.....		13
Tipologie di Ricavo		13
Tipologie di Costi.....		15
BENEFICI.....		16
Dettaglio Criteri di Ripartizione		18

Art. 1. Struttura della Comunità Energetica

La CE è composta da uno o più aggregati (nel seguito “Configurazione” o anche “CACER”) che includono membri (Consumer e Prosumer) afferenti ad una stessa cabina primaria. Le CACER sono poi raggruppate in una sorta di super entità virtuale che aggrega le CACER che insistono sulla stessa zona di mercato elettrico e che viene indicata come Super CER o SCER.

La seguente figura mostra la struttura logica di una Comunità Energetica ben strutturata:



L’ambito di azione della cooperativa è tutto il territorio nazionale e le zone di mercato elettrico fisiche sono 7 (SARD, SICI, CALA, SUD, CSUD, CNOR e NORD).

Per ciascuna delle zone elettriche di mercato si potrà creare una SCER virtuale che aggrega le CER che sono sulla stessa zona di mercato.

Ogni CER sarà poi una configurazione di partecipanti attestati sulla stessa cabina primaria che conddivideranno energia. Questa condivisione genera il diritto alla cosiddetta *Tariffa Premio* ed al *Corrispettivo di Valorizzazione*.

Questo tipo di strutturazione gerarchica è applicabile alle sole CACER di tipo CER e quindi la società cooperativa si occuperà di sviluppare e gestire solo CER e non AID o AUC.

Art. 2. Anno Sociale

L’anno sociale della CE e delle CER segue quello fiscale indicato nello Statuto e nell’Atto Costitutivo.

Art. 3. Organi di Governance

La CE è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche abbreviato con “CdA”), il quale può nominare, per la gestione operativa di ciascuna singola Configurazione (di tipo CER) un Comitato Tecnico (CT), con le funzioni appresso descritte.

Art. 3.1. Il CdA

Per la composizione e per le funzioni generali attribuite al CdA si rimanda allo statuto sociale (nel seguito: “Statuto”).

In aggiunta alle funzioni ivi definite, spettano al CdA le seguenti ulteriori funzioni:

1. nomina dell'eventuale CT
2. nomina del Referente di ciascuna CACER verso il GSE

Il Presidente del CdA avrà la legale rappresentanza della Cooperativa ed in generale svolgerà anche il ruolo di referente verso il GSE per le varie CER che fanno parte della CE, ferma restando la possibilità di demandare tale ruolo, per le singole CACER, secondo quanto descritto più avanti.

Art. 3.1.1. Il Comitato Tecnico

Il CT se nominato, ha il compito di sovrintendere agli aspetti operativi utili all'attuazione delle direttive stabilite dal CdA. Il CT è composto da un numero di membri da 2 a 5 e dura in carica per 1 anno. Possono essere nominati membri del CT solo soci cooperatori o membri del CdA.

Art. 3.1.2. Ambiti di competenza del CT

Il CT si riunisce su convocazione del suo Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della Configurazione.

I compiti del CT includono i seguenti aspetti:

- Sorvegliare l'esecuzione delle deliberazioni del CdA o dell'Assemblea inerenti alla specifica CER;
- Definire i dettagli che, nel rispetto del Regolamento, ne vanno a declinare la applicazione per la specifica Configurazione, costituendo con ciò il Regolamento Specifico con particolare riferimento ai pesi da attribuire ai criteri di ripartizione;
- Proporre al CdA motivata istanza di ammissione, sospensione, radiazione, espulsione dei soci afferenti alla Configurazione;
- Favorire la partecipazione dei soci all'attività della CER e della CE;
- Coordinare qualunque aspetto delle attività dei soci all'interno dei progetti della CER.
- Resta inteso che, qualora per la specifica CER, non sia stato stabilito alcun CT, le funzioni di cui sopra saranno svolte dal CdA.

Art. 3.2. Il Presidente del CT

Il Presidente è il soggetto deputato a rappresentare la CER.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni saranno conferite dal Presidente del CdA.

Art. 3.2.1. Sostituzione o integrazione di un membro del CT

Quando alcuni membri/rappresentanti appartenenti al CT si dimettono dal proprio incarico, le dimissioni dovranno essere notificate tramite PEC indirizzata all'attenzione del CdA.

Una volta accertata la richiesta di dimissioni, sarà cura del CdA sostituire il rappresentante dimissionario.

Art. 4. Gestione servizi, progetti ed eventi

Ogni CER opererà in piena sintonia con le finalità della CE al fine di promuovere attività in campo sociale, culturale ed istituzionale:

- La tutela dell'ambiente
- Il risparmio energetico
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile
- La produzione di energia sul territorio
- L'autosufficienza energetica
- Riduzione della povertà energetica

In particolare, dovrà essere gestita la quota di eccedenza di tariffa premio che deriverà dal superamento della soglia di energia condivisa del 55% (per impianti realizzati senza contributi in conto capitale a fondo perduto) e del 45% (per impianti realizzati con contributi in conto capitale a fondo perduto).

Il CdA definisce in piena autonomia la destinazione delle eventuali eccedenze di tariffa premio.

Art. 4.1. Programma Eventi / attività

Il programma delle attività viene redatto dal CT e presentato al CdA ed ai membri della CER. Il programma delle attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste e le commissioni istituite possono essere integrate durante l'anno.

Art. 5. Costituzione di una nuova CER

La costituzione di una nuova configurazione prevede i seguenti passaggi:

1. Un soggetto promotore, che può essere un socio, un fornitore, un partner o un soggetto esterno, presenta al CdA la candidatura per la costituzione di nuova CER su una certa cabina primaria con un numero di soggetti candidati già identificati; nel caso in cui la candidatura insista su una cabina su cui è già presente una CER, allora la candidatura non sarà considerata ammissibile e potrà essere trasformata dal promotore in una richiesta di adesione alla CER esistente.
2. Il CdA, qualora ritenesse ammissibile la candidatura, incarica il PARTNER TECNOLOGICO di riferimento per fare una analisi tecnica finalizzata a verificare il bilanciamento energetico e la sostenibilità economica e finanziaria della CER candidata. In caso di non sostenibilità, il CdA interagisce con il promotore per apportare le modifiche del caso per rendere sostenibile la CER; se questo equilibrio non viene trovato, allora la candidatura non viene approvata, altrimenti la candidatura viene approvata dal CdA.
3. Il CdA delibera in merito alla candidatura e, in caso di delibera favorevole, effettua le seguenti attività:
 - a. Nomina il referente della CER verso il GSE (in generale sarà sempre il legale rappresentante della Cooperativa)
 - b. Eventuale Nomina del CT per la CER
 - c. Incarica il PARTNER TECNOLOGICO di iniziare la pratica per la costituzione formale della CACER e per la configurazione della CER sui vari sistemi di gestione.

Il presente Regolamento si applica a tutte le nuove Configurazioni, fermo restando che ciascuna singola Configurazione potrà variare solo i pesi dei criteri di ripartizione dei benefici fra i membri (vedasi art. 6.5).

Il costo di sviluppo della CER, includendo anche le tecnologie abilitanti al monitoraggio dei consumi, al monitoraggio della produzione e alla massimizzazione dell'energia condivisa, è in capo alla CER stessa.

Art. 6. Associati

Per quanto concerne le pattuizioni generali relative ai soci si rimanda allo Statuto ed al Regolamento Generale.

Art. 6.1. Ammissione degli Associati

L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica. La partecipazione alla CER è aperta e volontaria. Può avvenire secondo due assetti principali:

- **ASSETTO BASE**, in base al quale il partecipante non effettua investimenti, ma partecipa alla CER come semplice consumatore che, eventualmente, mette a disposizione i propri spazi (ad esempio la copertura o altro spazio limitrofo), consentendo alla medesima di perseguire il proprio scopo sociale attraverso lo sviluppo di impianti di produzione da fonte ad energia rinnovabile (di seguito impianti FER);
- **ASSETTO ATTIVO**, in cui il membro della Configurazione partecipa agli investimenti ottenendone una remunerazione, oltre a tutti i vantaggi che derivano dall'appartenere alla CER. La produzione di energia della CER avverrà esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili detenuti dalla CER a titolo di proprietà ovvero attraverso la disponibilità, concessa da soci e/o da soggetti terzi, sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della CER.

Art. 6.2. Domanda di ammissione

Per iscriversi ad una CER esistente sarà necessario compilare la scheda di richiesta di ammissione a socio della CE e versare la relativa quota associativa. Fermo restando il possesso dei requisiti in capo ai membri previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale, l'unico limite all'ammissione è rappresentato dalla configurazione normativa della CER che prevede che i titolari dei punti di connessione aderenti alla CER devono essere sottesi alla medesima cabina di trasformazione primaria.

In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del D. Lgs. 199/2021 e s.m.i., gli Organi della CER redigono anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla CER.

Ferma restando la garanzia, normativamente prevista, di libera circolazione in ingresso ed in uscita dei membri della CER, al fine di preservare il corretto bilanciamento fra produzioni e consumi nelle singole CER, è facoltà del CT (o, in sua assenza, del CdA) definire, per le varie CER, dei criteri di ammissione che possano distribuire nel tempo gli ingressi dei nuovi soci afferenti a tali Configurazioni. Ad esempio, in caso di richiesta di ammissione da parte di un nuovo "consumer" energivoro che, in carenza di adeguati eccessi produttivi, potrebbe alterare in modo significativo le percentuali di risparmio previste per gli altri soci consumatori, tale ingresso potrebbe essere subordinato all'inserimento di nuovi prosumer in grado di garantirne il corretto bilanciamento (eventualmente stabilendo comunque un periodo massimo di attesa).

In aggiunta ai requisiti tecnici occorre che il partecipante soddisfi anche dei requisiti di tipo organizzativo e gestionale necessari alla vita sociale; in particolare il partecipante dovrà, per quanto possibile, rispettare i seguenti vincoli:

- Disponibilità di una PEC sulla quale far confluire le convocazioni e tutte le comunicazioni formali tra la CER ed il partecipante
- Disponibilità all'utilizzo degli strumenti informatici tempo per tempo eventualmente messi a disposizione dalla CER per gestire la vita sociale; in particolare, installare e utilizzare l'APP ed i sistemi di video conferenza per la partecipazione alle assemblee e per la visualizzazione dei rendiconti energetici ed economici riferiti ai propri POD.

Il costo di evoluzione della CER, includendo anche le tecnologie abilitanti al monitoraggio dei consumi e della produzione e la massimizzazione dell'energia condivisa, nonché dell'eventuale istituzione di premialità per i soci già iscritti che attivamente favoriscano lo sviluppo della CER, è in capo alla CER stessa.

Art. 6.3. Premialità per il reperimento di membri della comunità

La via sociale presuppone che il numero di partecipanti sia costantemente in crescita, qualora il CdA predisponga un apposito Regolamento volto a istituire dei meccanismi di premialità per i soci che attivamente favoriscano lo sviluppo della CER e che tale Regolamento sia approvato dall'Assemblea dei Soci, i relativi costi, determinati come previsto nel regolamento suddetto, saranno imputati alla CER a cui il nuovo socio è ammesso.

Art. 6.4. Diritti e doveri dei membri della Configurazione

Il membro, con riferimento ad attività specifiche inerenti alla Configurazione, ha il diritto di:

- Partecipare a tutti gli eventi promossi dalla CER e dalla CE, nel rispetto delle modalità stabilite dal Referente della singola iniziativa;
- Proporre al CT (o al CdA se il CT non è stato nominato) progetti o iniziative compatibili con lo Statuto al fine di essere approvati ed eventualmente messi in atto;
- Condividere i benefici spettanti alla Configurazione;

Il membro ha il dovere di

- Rispettare le norme del presente regolamento e dello Statuto;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità della CER ed a contribuire al raggiungimento degli scopi della stessa;

- Valutare la possibilità di mettere a disposizione il tetto dell'immobile ed eventuali pertinenze consentendo alla CER di sviluppare margini mediante lo sviluppo di produzione FER;
- Utilizzare gli strumenti informatici eventualmente messi a disposizione per la gestione della vita sociale

Art. 6.5. La condivisione dei benefici economici

È obiettivo della CER far sì che la somma dei benefici economici ricopra almeno i costi della CER (a titolo di esempio):

- Costi di avviamento e sviluppo (studio di fattibilità, costi amministrativi, costi di costituzione della comunità, costi commerciali), costi dei servizi da terzi nei 20 anni di gestione dell'incentivo (tecnici, organizzativi, di gestione amministrativa e dei rapporti con il GSE e con i terzi);
- Realizzazione e gestione degli impianti di produzione (se gli impianti sono di proprietà della CER);
- Remunerazione della messa a disposizione degli impianti di produzione da parte di produttori terzi;
- Remunerazione degli investimenti (nel caso di partecipazione in assetto attivo);
- Quota parte dei costi di gestione della Cooperativa.

I costi di gestione della cooperativa non direttamente riconducibili ad una singola CER verranno ripartiti in quota parte in base alla tariffa premio agli incentivi che ciascuna CER ha preso nel periodo di riferimento rispetto alla tariffa premio complessiva.

Nel caso in cui la CE abbia impianti propri, i margini derivanti dalla gestione degli stessi, verranno ripartiti in quota parte in base agli incentivi che ciascuna CER ha preso nel periodo di riferimento rispetto alla tariffa premio complessiva.

Ciascuna CER avrà una contabilità analitica separata, che consenta di verificare il rispetto della condizione di cui sopra a livello dell'intera CE e a livello di singola Configurazione.

La parte eccedente rispetto alla mera copertura dei costi, ed al netto delle eventuali quote da riservare al "sociale" in caso di superamento delle % di energia condivisa, come da decreto, viene suddivisa tra i membri come segue:

- a) **Criterio per Testa:** Una percentuale tra il (0% ed il 100%) viene diviso egualmente fra tutti i partecipanti per testa (esempio: vedi allegato 2);
- b) **Criterio per Produttori virtuosi:** Una percentuale tra il (0% ed il 100%) viene riservata ai produttori e verrà distribuita proporzionalmente all'energia immessa che ha generato energia condivisa;
- c) **Criterio per Consumatori virtuosi:** Una percentuale tra il (0% ed il 100%) viene riservata ai consumatori e verrà distribuita proporzionalmente all'energia prelevata che ha generato energia condivisa;

La regola base per i pesi da attribuire per il primo anno ai criteri è il seguente:

- a) Criterio per Testa: 0%
- b) Criterio per Produttori virtuosi: 60%
- c) Criterio per Consumatori virtuosi: 40%;

Resta inteso che per ogni CER tali parametri possono essere rimodulati, con delibera del CdA, purché nell'ambito delle quote definite. La somma dei pesi deve fare 100%.

Lo spirito che sottende a tale distribuzione dei pesi è dettato dal fatto che i consumatori ed i produttori devono avere analoga dignità.

La CE, nei limiti e nelle modalità stabilite dalla normativa e dai regolamenti vigenti, può agire anche da gruppo di acquisto. I benefici derivanti dalla contrattazione collettiva possono tradursi direttamente nel risparmio in bolletta per i soci.

L'assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici delle CER per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, in particolare per promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica, secondo le modalità che ritiene più opportune. Il CdA ha la facoltà di rivedere annualmente i criteri generali, se lo ritiene necessario. In esecuzione dello Statuto e delle direttive del CdA, lo stesso approva il Regolamento Specifico riguardante la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli "importi derivanti dalla condivisione dell'energia") costituiti da:

- Le tariffe incentivanti riconosciute dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 Dicembre 2023, n. 414 (di seguito decreto CACER), dal Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso (di seguito TIAD) emanato

dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA), dalle – Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR emanate dal GSE (di seguito Regole Operative) e successive disposizioni;

- Le componenti tariffarie restituite ai sensi della normativa sopra riportata;
- I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla CER e gestiti dalla stessa quale produttore secondo quanto previsto dal TIAD e dalle Regole Operative.
- La CER potrà detenere impianti di Soci della CER, ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che quest'ultimi siano inseriti nella disponibilità della CER (in particolare nella Configurazione di competenza) e che sottoscrivano il presente regolamento per accettazione.

Art. 6.6. Destinazione degli importi derivanti dalla condivisione di energia

Gli importi derivanti dalla condivisione di energia della CER saranno destinati sulla base dei criteri riportati in Allegato 2.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Regole Operative emanate dal GSE, qualora l'energia condivisa incentivabile di ciascuna Configurazione dovesse risultare superiore al valore-soglia del 55% rispetto al totale dell'energia immessa in rete dagli impianti, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario deve essere destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione. Qualora la CER dovesse essere beneficiaria di contributi in conto capitale che si cumula con la tariffa premio, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto CACER e dalle Regole Operative, il valore della suddetta soglia del 55% è ridotto al 45%.

Art. 6.7. Gestione priorità nel calcolo degli importi spettanti

Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalle norme per l'attribuzione degli importi ai singoli impianti, ai fini della effettiva ripartizione dei benefici saranno applicate le seguenti regole interne:

1) Impianti soggetti ad attribuzione di contributi a fondo perduto

a) Impianti con contributo eccedente il 40%:

l'energia condivisa prodotta da tali impianti non ha diritto alla Tariffa Premio. Coerentemente con tale assunzione, nel calcolo delle spettanze tali impianti avranno una riduzione del 90% del proprio peso sul criterio **"Produttori virtuosi"**

b) Impianti con contributo fino al 40%:

l'energia condivisa prodotta da tali impianti ha diritto alla Tariffa Premio ridotta, in modo proporzionale, fino al 50%, rispetto alla percentuale di contributo a fondo perduto ricevuto. Coerentemente con tale assunzione, nel calcolo delle spettanze tali impianti avranno una riduzione del proprio peso sul criterio **"Produttori virtuosi"** pari alla percentuale di decurtazione normativamente applicata,

2) Date di allaccio Impianti

Per non penalizzare produttori entrati progressivamente nella CER, ai fini della ripartizione dei benefici, la data di allaccio non ha influenza. Il peso attribuito a ciascun impianto sul criterio **"Produttori virtuosi"** è basato sull'energia immessa e non sull'energia condivisa normativamente attribuita all'impianto

3) Taglia degli impianti

Per non penalizzare produttori di taglia diversa, ai fini della ripartizione dei benefici il peso attribuito a ciascun impianto non risente della taglia stessa.

Art. 6.8. Ripartizione degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia

La destinazione degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della CER e relative alle singole Configurazioni avverrà tramite versamento dei ristorni da parte della Comunità ai Soci, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.

Art. 7. Remunerazione soci sovventori

Ai soci sovventori verrà attribuita una remunerazione annua come da statuto e da relativo regolamento di gestione dei soci sovventori.

Nel caso in cui la sovvenzione sia finalizzata a supportare attività generali di gestione della CE, il costo della remunerazione dei soci sovventori costituisce un costo generale per la CE, che verrà ripartito proporzionalmente alle varie CACER in relazione agli incentivi ricevuti; se invece la sovvenzione fosse finalizzata allo sviluppo di una specifica CACER, questi costi sono in capo alla CACER stessa.

Art. 8. Comunicazione ai soci

La PEC è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra associati; potranno altresì essere utilizzati altri strumenti telematici appositamente predisposti.

Art. 9. Referente esterno delle Configurazioni

Il Presidente della CER, quale soggetto avente la legale rappresentanza della Cooperativa, potrà esserne il "Referente" oppure potrà nominare e conferire mandato, per le singole Configurazioni, a un soggetto delegato che assumerà il ruolo di Referente della medesima Configurazione per quanto riguarda i rapporti con il GSE (di seguito il "Referente").

I Referenti (CER e/o Configurazioni) saranno responsabili del riparto dell'energia elettrica condivisa e a loro sarà demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita ed il GSE. Essi saranno anche responsabili del riparto tra i membri degli incentivi e contributi derivanti dalla partecipazione in CER.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Regole Operative emanate dal GSE il soggetto Referente deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle suddette configurazioni sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti.

È necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione previste anche per gli associati e indicate dalle Regole Operative emanate dal GSE.

Ai sensi di quanto previsto dalle Regole Operative il Referente sarà destinatario di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per le CER da parte del GSE, nonché sarà il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Inoltre, il soggetto Referente, in fase di richiesta di accesso al servizio per la CER e Configurazioni, dovrà dichiarare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.

Art. 10. Trattamento dei dati personali

Il registro dei membri della CER viene conservato ai fini istituzionali e nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. 2016/679). Il titolare del trattamento è la Cooperativa nella persona del legale rappresentante. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

Art. 11. Aggiornamento del regolamento

Il presente REGOLAMENTO potrà essere rivalutato ed eventualmente aggiornato quando ciò si rende necessario sulla base delle valutazioni che il CdA è tenuto ad effettuare, in funzione dei dati effettivamente ottenuti, in modo da garantire la più equa ed efficace definizione ed applicazione dei criteri di gestione (es.: criteri di ripartizione di costi e ricavi). Nello specifico, il CdA redigerà una proposta di aggiornamento, che spetterà all'Assemblea approvare secondo le modalità normalmente previste dallo Statuto.

Art. 12. Impianti della Cooperativa

Oltre agli impianti che i vari membri delle CER mettono a disposizione, è possibile avere degli impianti di produzione di proprietà della Cooperativa.

In questo caso tutti i margini generati dagli impianti di proprietà (al netto degli incentivi) sono della Cooperativa e concorrono alla copertura dei costi generali di struttura della Cooperativa ed alla formazione del valore che va distribuito tra i soci.

I margini residuali che incrementano la quota da distribuire ai partecipanti delle CER verranno attribuite alle varie CER in quota parte rispetto agli incentivi generati dalle varie CER.

Art. 13. Clausola Arbitrale

Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Torino, da un arbitro nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro unico deciderà secondo diritto.

ALLEGATO 1

INDIRIZZI OPERATIVI DELLA CER

La CE opera nel rigoroso rispetto delle norme di settore, con il preciso intento di perseguire l'obiettivo primario di autoprodurre localmente con tecnologia ad energia rinnovabile tutta l'energia necessaria al fabbisogno dei membri delle CER e di autoconsumare tutta l'energia autoprodotta, anche con ricorso a tecnologie di accumulo elettrico (batterie, mobilità elettrica) e termico (Pompe di Calore).

Il tutto con modalità di finanziamento e di esecuzione che consentano di minimizzare i costi di costruzione e gestione per la stessa CE e per i singoli membri, massimizzando i ritorni in termini di risparmio energetico e di utilizzo degli incentivi di Legge.

Tutti i membri delle CER dovranno essere messi in condizione di usufruire, oltre che dell'energia condivisa prodotta dalle CER e dagli altri membri, dell'autoconsumo diretto di impianti associati al proprio POD, ove ne ricorrano le condizioni fisiche e finanziarie.

La CE dovrà adoperarsi per quanto possibile per mettere in condizione tutti i suoi membri di acquisire competenze e dispositivi tecnologici volti al massimo risparmio energetico presso le loro utenze termiche, elettriche ed idriche, con la fornitura di una "energy box" con relativi accessori, connesso alla piattaforma comunitaria.

Annualmente la CER dovrà rendicontare in termini quantitativi i risultati ottenuti in termini di riduzione di emissioni di CO2 con la relazione degli impianti FER realizzati e con gli efficientamenti energetici ottenuti.

FIGURE PREVISTE

I partecipanti facenti parte di una CER si distinguono in:

- a) PROSUMER: rappresenta il generico prosumer che partecipa alla comunità ed effettua direttamente l'investimento, con finanza propria ovvero per il tramite di istituti finanziari terzi o usufruendo delle offerte commerciali proposte dall'aggregatore ai membri della CER
- b) CONSUMER: rappresenta il generico membro della comunità che svolge solo il ruolo di consumatore.

IMPIANTI DELLA CER E/O DEI SUOI MEMBRI

La CE, per il perseguimento dei suoi scopi sociali, attiverà la realizzazione di uno o più impianti ciascuno dei quali potrà, in relazione al soggetto committente, essere:

- Comunitario (C),
- del Singolo Utente (U).

ALLEGATO 2

ATTRIBUZIONE COSTI E RICAVI

Premessa

Gli investimenti necessari per la realizzazione degli impianti possono essere effettuati sia dalla Comunità (per gli impianti direttamente in capo ad essa), sia da singoli membri dell'aggregato, sia da eventuali Produttori Terzi.

Pertanto, ogni membro che ha realizzato degli impianti (inclusa la Comunità stessa vista come membro che ha eventualmente in capo uno o più impianti) avrà dei benefici diretti indotti dalla propria qualità di PROSUMER. L'investimento complessivo può essere quindi frazionato e gestito anche dai singoli partecipanti, i quali pertanto percepiranno sia i benefici diretti dell'investimento di cui sopra, sia una quota parte del beneficio netto della Comunità (vedasi nel seguito per la descrizione del concetto di beneficio netto e dei dettagli di calcolo).

Per ogni membro il calcolo dei benefici è funzione sia delle caratteristiche del membro stesso (ruolo, persona fisica o giuridica, benefici fiscali applicabili per la tipologia di soggetto, modalità di gestione degli ammortamenti in funzione della tipologia di soggetto, metodo di accesso adottato, ecc.), sia di regole più generali, valide per l'intero aggregato.

Il calcolo dei ricavi complessivi (a livello di intero aggregato) risulta pertanto come somma dei ricavi calcolati per i singoli membri (inclusa la stessa CER considerata come membro, se ha impianti ad essa direttamente facenti capo) e dei ricavi derivanti dagli incentivi attribuiti in funzione dell'energia condivisa.

Ogni membro della CER ha un proprio "Business Plan", distinto da quello della CER, ed avrà quindi una sua propria gestione specifica.

I ricavi della CE sono ovviamente dati dalla somma dei ricavi di ciascuna CER gestita.

Tipologie di Ricavo

La tabella seguente riepiloga le possibili voci di ricavo nei vari scenari:

ELENCO RICAVI			APPLICABILITÀ			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PROSUMER	CER/CE	PRODUTTORE TERZO	CONSUMATORE
VENDITA ENERGIA	Rappresenta il ricavo per la vendita dell'energia immessa in rete	X	X	X(*)	X	
TARIFFA PREMIO	Rappresenta l'incentivo per l'energia condivisa			X		
CORRISPETTIVO DI VALORIZZAZIONE	Rappresenta la restituzione degli oneri di sistema per l'energia condivisa			X		
CANONE AFFITTO SPAZIO	Rappresenta la voce di ricavo derivante dall'affitto di uno spazio	X	X			X

ELENCO RICAVI			APPLICABILITÀ			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PROSUMER	CER/CE	PRODUTTORE TERZO	CONSUMATORE
CONTRIBUTO AUTOCONSUMO	Tale voce rappresenta un eventuale contributo alla CER che viene fornito da chi beneficia dell'autoconsumo. È la parte ricavo della corrispondente voce di spesa inserita nei COSTI			X		
CONTRIBUTO VENDITA ENERGIA	Tale voce rappresenta un eventuale contributo che viene fornito alla CER da chi beneficia della vendita di energia. È la parte ricavo della corrispondente voce di spesa inserita nei COSTI			X		
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO/CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTO	Rappresenta il credito d'imposta o il contributo in conto capitale ricevuto da chi effettua l'investimento	X	X	X		
RISPARMIO AUTOCONSUMO	Rappresenta minor costo che il Prosumer ha a fronte dell'autoconsumo diretto		X	X		

(*) Nel caso in cui la CE abbia impianti propri

Nello specifico, l'attuale normativa prevede i seguenti incentivi per la valorizzazione dell'energia condivisa:

TARIFFA PREMIO:

- impianti con potenza < 200kW: 80€/MWh + max (0; 180 – Pz) €/MWh la tariffa non può comunque eccedere 120€/MWh
- impianti con potenza >= 200kW e <600kW: 70€/MWh + max (0; 180 – Pz) €/MWh la tariffa non può comunque eccedere 110€/MWh
- impianti con potenza >= 600kW e <1000kW: 60€/MWh + max (0; 180 – Pz) €/MWh la tariffa non può comunque eccedere 100€/MWh

Dove:

Pz = Prezzo Zonale

CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE:

Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa, viene riconosciuto dal GSE un corrispettivo unitario, definito Contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di

distribuzione ed alle perdite di rete (solo per gruppi di autoconsumatori). La valorizzazione per trasmissione è di euro 10.57 €/MWh

Tipologie di Costi

La CER è il riferimento per la gestione dei costi relativi agli eventuali impianti di sua proprietà (investimento, manutenzione, ecc.), nonché per quelli relativi alla gestione operativa della CER stessa.

Il totale di questi costi è denominato Costi Totali CER (CTC).

La seguente tabella riepiloga le possibili voci di costo nei vari scenari:

ELENCO COSTI		APPLICABILITÀ				
CATEGORIA	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PROSUMER	CER/CE	PRODUTTORE TERZO	CONSUMATORE
NOLEGGIO OPERATIVO/ LEASING	Rappresenta il costo del noleggio o del leasing	X	X	X(*)		
CANONE TERZI	Rappresenta gli eventuali costi relativi ai servizi di vigilanza, assicurazioni, ...	X	X	X(*)		
CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA	Canone di manutenzione ordinaria per gli impianti. Tale voce è presente o meno in funzione della dimensione degli impianti e degli accordi tra le parti	X	X	X(*)		
CONTRIBUTO AUTOCONSUMO	Tale voce rappresenta un eventuale contributo alla CER che può essere riconosciuto da chi usufruisce dei benefici del risparmio per autoconsumo diretto istantaneo. Si tratta di un riconoscimento, tipicamente espresso in percentuale, del beneficio che il Prosumer riconosce a favore della CER.		X			
CONTRIBUTO VENDITA ENERGIA	Tale voce rappresenta un eventuale contributo alla CER che può riconoscere chi usufruisce dei benefici della vendita di energia. Si tratta di un eventuale riconoscimento % del beneficio che il Prosumer riconosce a favore della CER.	X	X			
INTERESSI PASSIVI	Rappresenta il costo relativo agli interessi per i finanziamenti ricevuti	X	X	X(*)		

ELENCO COSTI		APPLICABILITÀ				
CATEGORIA	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PROSUMER	CER/CE	PRODUTTORE TERZO	CONSUMATORE
CANONE GESTIONE TECNICA COMUNITA'	Rappresenta il costo di gestione della Comunità Energetica, come la gestione dei rapporti con il GSE, l'evoluzione della CER per il mantenimento del bilanciamento energetico, la ripartizione dei benefici, ...			X		
CANONE GESTIONE AMMINISTRATIVA COMUNITA'	Rappresenta il costo di gestione della Comunità Energetica dal punto di vista amministrativo/contabile			X		
CANONE SERVIZI INFORMATICI	Rappresenta il costo di gestione ed esercizio del sistema informativo necessario per la gestione della Comunità			X		
CANONE AFFITTO SPAZIO	Rappresenta il costo per l'affitto di uno spazio per ospitare impianti di produzione				X	
IMPOSTE	Tutte le imposte in capo alla CE ribaltate in quota parte alle varie CER			X		

BENEFICI

Ciascuna CER ha una propria contabilità sezionale, indipendente dalle altre. Il totale dei ricavi attribuiti alla CER rappresenta la somma a disposizione della CER stessa per coprire tutti i costi in capo ad essa; il saldo netto fra tali ricavi ed i costi che ad essa fanno capo (ovvero la differenza tra i ricavi della CER ed i costi della CER) è l'importo (BENEFICIO) che va ripartito tra i partecipanti di tale CER.

La ripartizione del BENEFICIO terrà conto di eventuali QUOTE RISERVATE a ciascuna categoria di partecipante (QRP per Quota Riservata Produttori e QRC per Quota Riservata Consumatori).

Oltre ai valori base risultanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra si possono anche prevedere delle ulteriori QUOTE RISERVATE a specifiche categorie (QRA: Quota Riservata Altro; può ad esempio essere utilizzata per contribuire al contrasto alla povertà energetica, destinate a membri che versano in condizioni particolarmente difficili, per finanziare attività di comune beneficio, oppure per attività sociali sul territorio). In particolare, la voce "QRA" viene utilizzata per destinare a soggetti opportuni la eventuale quota eccedentaria rispetto al valore soglia normativamente prevista (vedasi Art. 6.5)

Il calcolo complessivo deriva dall'applicazione della seguente regola:

- si calcolano tutti i ricavi della CER (RICAPO DI CER)
- si calcolano tutti i costi di gestione (COSTI DI CER)
- si calcolano tutti gli esborsi finanziari (interessi e quote di finanziamenti) per gli eventuali impianti in capo alla CER
- si calcola il valore saldo fra i RICAVI DI CER e le suddette voci: tale valore residuo costituisce il valore da distribuire. Va sottolineato che tale valore è un valore "finanziario" e non "economico": quindi non è il risultato della gestione (risultato del CONTO ECONOMICO), ma il risultato di gestione al netto della restituzione dei finanziamenti (di fatto, è la CASSA residua).

In formule:

$$\text{BENEFICIO} = \text{CASSA} - \text{QRC} - \text{QRP} - \text{QRA}$$

Le QUOTE RISERVATE possono anche essere nulle (cioè, avere valore zero), nel qual caso l'intero importo prodotto dalla CER può essere suddiviso fra i membri esclusivamente in funzione dei CRITERI DI RIPARTIZIONE

Da tale calcolo è ovviamente esclusa la CER stessa intesa come CONSUMATORE e come PRODUTTORE.

La ripartizione del BENEFICIO avviene utilizzando una combinazione, secondo opportuni pesi, dei CRITERI DI RIPARTIZIONE definiti all'Art. 6.4 e riportati nella seguente tabella:

ID	Criterio Ripartizione	Peso	Destinatari	NOTE
C1	Consumo	P_C1	CONSUMATORI PROSUMER	Criterio che si basa esclusivamente sul prelievo dalla rete indipendentemente dal contributo che tale prelievo ha dato alla condivisione di energia
C2	Consumo che ha prodotto condivisione	P_C2	CONSUMATORI PROSUMER	Criterio che si basa sull'energia prelevata dalla rete che ha generato energia condivisa
P2	Energia Immessa	P_P1	PROSUMER PRODUTTORI	Criterio che si basa sulla energia immessa in rete (quindi al netto dell'autoconsumo) indipendentemente dal fatto che l'energia immessa abbia generato o meno energia condivisa
P1	Energia Immessa che ha prodotto condivisione	P_P2	PROSUMER PRODUTTORI	Criterio che si basa sulla energia immessa in rete (quindi al netto dell'autoconsumo) che ha generato energia condivisa
T1	Testa	P_T1	TUTTI	Si applica per ogni partecipante e nella stessa misura
T2	Millesimi	P_T2	TUTTI	Applicabile solo in caso di condominio ed è in funzione dei millesimi posseduti e che partecipano alla Comunità

Dove:

Peso: rappresenta un valore % che può andare da 0% a 100% e rappresenta la quota di BENEFICIO che verrà suddiviso secondo quel criterio

N.B.1: Somma dei pesi deve essere pari a 100%

N.B.2: I valori qui riportati sono solo esemplificativi; per i valori applicabili al presente contesto si rimanda ai valori riportati in Appendice A.

Destinatari: rappresenta l'elenco delle tipologie di partecipanti che hanno accesso al criterio

Sotto è riportato il dettaglio formale sulle modalità di applicazione dei criteri e relativi calcoli.

Valorizzazione parametri

Per le CER di questa CE i valori di base sono di seguito riportati:

a) Percentuali per Quote Riservate

ID	Descrizione	Percentuale	Destinatari	NOTE
QRC	Quota Riservata ai Consumatori	0%	CONSUMATORI	Il valore risultante viene poi assegnato ai CRITERI DI RIPARTIZIONE C1 e C2
QRP	Quota Riservata ai Produttori	0%	PROSUMER PRODUTTORI	Il valore risultante viene poi assegnato ai CRITERI DI RIPARTIZIONE P1 e P2
QRA	Quota Riservata Altro	Da definire in funzione dei risultati	Non viene distribuita	Valore che esce dalla disponibilità della Comunità e che non verrà distribuita
Quota Residua	Quota Residua	100% - QRA	PROSUMER PRODUTTORI CONSUMATORI	La quota Residua viene divisa secondo i pesi di tutti i CRITERI DI RIPARTIZIONE

b) Percentuali per combinazione criteri ripartizione benefici

ID	Criterio Ripartizione	Peso	Destinatari	NOTE
C1	Consumo	0%	CONSUMATORI PROSUMER	Criterio che si basa esclusivamente sul prelievo dalla rete indipendentemente dal contributo che tale prelievo ha dato alla condivisione di energia
C2	Consumo che ha prodotto condivisione	30%	CONSUMATORI PROSUMER	Criterio che si basa sull'energia prelevata dalla rete che ha generato energia condivisa
P1	Energia Immessa	0%	PROSUMER PRODUTTORI	Criterio che si basa sulla energia immessa in rete (quindi al netto dell'autoconsumo)
P2	Energia immessa che ha generato energia condivisa	60%	PROSUMER PRODUTTORI	Criterio che si basa sulla energia immessa in rete (quindi al netto dell'autoconsumo) che ha generato energia condivisa
T1	Testa	0%	TUTTI	Si applica per ogni partecipante e nella stessa misura
T2	Millesimi	0%	TUTTI	Applicabile sono in caso di condominio ed è in funzione dei millesimi posseduti e che partecipano alla Comunità

c) Dettaglio Quote Riservate

Come già anticipato, le quote riservate sono uno strumento per assegnare una quota specifica del BENEFICIO a determinate categorie e quindi a determinati CRITERI DI RIPARTIZIONE.

Un esempio per chiarire:

Supponiamo che le percentuali delle quote riservate siano come riportato nella seguente tabella e che il BENEFICIO sia uguale ad € 10.000,00.

ID	Descrizione	Percentuale	Divisione BENEFICIO
QRC	Quota Riservata ai Consumatori	20%	€ 2.000
QRP	Quota Riservata ai Produttori	20%	€ 2.000
QRA	Quota Riservata Altro	10%	€ 1.000
Quota Residua	Quota Residua	50%	€ 5.000

I valori riportati nella precedente tabella stanno ad indicare che € 2.000 saranno assegnati ai criteri C1 e C2, € 2.000 ai criteri P1 e P2, € 5.000 ai criteri C1, C2, P1, P2, T1 e T2,

Notare che € 1.000 non sono più tra i valori che verranno suddivisi tra i partecipanti in quanto sono stati destinati ad altre attività di utilità sociale.

ID	Peso	QRC	QRP	Quota Residua	Beneficio Assegnato al criterio	NOME Beneficio
C1	30%	€ 1.200		€ 1.500	€ 2.700	BEN-C1
C2	20%	€ 800		€ 1.000	€ 1.800	BEN-C2
P1	10%		€ 667	€ 500	€ 1.167	BEN-P1
P2	20%		€ 1.333	€ 1.000	€ 2.333	BEN-P2
T1	20%			€ 1.000	€ 1.000	BEN-T1
T2	0%			€ 0	€ 0	BEN-T2
TOTALE	100%	€ 2.000	€ 2.000	€ 5.000	€ 9.000	

La tabella di cui sopra mostra il funzionamento dell'attribuzione di quota parte dei benefici ai singoli criteri di ripartizione.

Dettaglio Criteri di Ripartizione

Le formule riportate in questa sezione assumono il periodo temporale del giorno e sono esemplificative. Il calcolo verrà effettuato mese per mese (che si intende come somma dei valori giornalieri calcolati).

Le formule assumono il periodo temporale del giorno e sono esemplificative, il calcolo verrà effettuato mese per mese che si intende come somma dei valori giornalieri calcolati.

C1 - Consumo

La quota di BENEFICIO (del giorno) è data dalla formula:

$$\text{BEN-C1} = \langle \text{Quota Residua} \rangle * \langle \text{peso C1} \rangle + \text{QRC} * \langle \text{peso C1} \rangle / (\langle \text{peso C1} \rangle + \langle \text{peso C2} \rangle)$$

La suddivisione di BEN-C1 è data in base al peso che ciascun membro, CONSUMATORE o PROSUMER (vale il suo essere anche CONSUMATORE), ha ai fini del prelievo complessivo di energia dalla rete secondo le seguenti definizioni e formule:

Definizioni

TEC = Totale Energia Consumata (prelevata dalla rete) dai membri

EC_{ih} = Energia Consumata (prelevata dalla rete) dal partecipante i-esimo nell'ora h

EC_i = Energia Consumata (prelevata dalla rete) dal partecipante i-esimo

PC_i = Peso del Consumatore i-esimo

Formule

$$\text{TEC} = \sum \text{EC}_{ih} \quad \text{per } i = 1..n \quad \text{e } h = 1..24$$

$$\text{EC}_i = \sum \text{EC}_{ih} \quad \text{per } h = 1..24$$

$$\text{PC}_i = \text{EC}_i / \text{TEC}$$

$$\text{BEN-C1}_i = \text{BEN-C1} * \text{PC}_i$$

Quindi, BEN-C1 * PC_i rappresenta la quota parte di BENEFICIO cui ha diritto il membro i-esimo al beneficio distribuito secondo il criterio C1.

C2 – Consumo che ha generato energia condivisa

La quota di BENEFICIO è data dalla formula:

$$\text{BEN-C2} = \langle \text{Quota Residua} \rangle * \langle \text{peso C2} \rangle + \text{QRC} * \langle \text{peso C2} \rangle / (\langle \text{peso C1} \rangle + \langle \text{peso C2} \rangle)$$

La suddivisione di BEN-C2 è data in base al peso che ciascun membro, CONSUMATORE o PROSUMER (vale il suo essere anche CONSUMATORE), ha ai fini del prelievo complessivo di energia dalla rete che ha generato il diritto all'incentivo, secondo le seguenti definizioni e formule:

Definizioni

TECons = Totale Energia Consumata (prelevata dalla rete) dai membri

TECond = Totale Energia Condivisa (secondo i dati forniti dal GSE) dai membri

EConsh = Totale Energia Consumata nell'ora h

EConsih = Energia Consumata (prelevata dalla rete) dal partecipante i-esimo nell'ora h

ECondh = Energia Condivisa (secondo i dati forniti dal GSE) nell'ora h-sima

PConsih = Peso del Consumatore i-esimo nell'ora h

PCondh = Peso dell'energia condivisa nell'ora h

PPih = Peso del Partecipante i-esimo nell'ora h

Formule

$$\text{TECons} = \sum \text{EConsih} \quad \text{per } i = 1..n \quad \text{e } h = 1..24$$

$$\text{TECond} = \sum \text{ECondh} \quad \text{per } h = 1..24$$

$$\text{TEConsh} = \sum \text{EConsih} \quad \text{per } i = 1..n$$

$$\text{PConsih} = \text{EConsih} / \text{TEConsh}$$

$$PCondh = ECondh / TECond$$

$$BEN-C2i = \sum_{h=1..24} BEN-C2 * PConsih * PCondh$$

Quindi, BEN-C2i rappresenta la quota parte di BENEFICIO cui ha diritto il membro i-esimo al beneficio distribuito secondo il criterio C2.

P1 – Immissione

La quota di BENEFICIO è data dalla formula:

$$BEN-P1 = \text{Quota Residua} * \text{peso P1} + QRP * \text{peso P1} / (\text{peso P1} + \text{peso P2})$$

La suddivisione di BEN-P1 è data in base al peso che ciascun membro, PRODUCER o PROSUMER (vale il suo essere anche PRODUTTORE), ha ai fini dell'immissione complessiva di energia, secondo le seguenti definizioni e formule:

Definizioni

TEI = Totale Energia Immessa (Immessa in rete) dai membri

EIih = Energia Immessa dal partecipante i-esimo nell'ora h

EIi = Totale Energia Immessa dal partecipante i-esimo

PPi = Peso del Produttore i-esimo

Formule

$$TEI = \sum_{h=1..24} EIih \quad \text{per } i = 1..n \quad \text{e } h = 1..24$$

$$EIi = \sum_{h=1..24} EIih \quad \text{per } h = 1..24$$

$$PPi = EIi / TEI$$

$$BEN-P1i = BEN-P1 * PPi$$

Quindi, BEN-P1i rappresenta la quota parte di BENEFICIO cui ha diritto il membro i-esimo al beneficio distribuito secondo il criterio P1.

P2 – Immissione che ha generato energia condivisa

La quota di BENEFICIO è data dalla formula:

$$BEN-P2 = \text{Quota Residua} * \text{peso P2} + QRP * \text{peso P2} / (\text{peso P1} + \text{peso P2})$$

La suddivisione di BEN-P2 è data in base al peso che ciascun membro PRODUCER o PROSUMER (vale il suo essere anche PRODUTTORE) ha ai fini dell'immissione complessiva di energia in rete che ha generato il diritto all'incentivo, secondo le seguenti definizioni e formule:

Definizioni

TEI = Totale Energia Immessa (Immessa in rete) dai membri

TECond = Totale Energia Condivisa (secondo i dati forniti dal GSE) dai membri

EIh = Totale Energia Immessa nell'ora h

EIih = Energia Immessa dal partecipante i-esimo nell'ora h

ECondh = Energia Condivisa (secondo i dati forniti dal GSE) nell'ora h-sima

PIih = Peso del Produttore i-esimo nell'ora h

PCondh = Peso dell'energia condivisa nell'ora h

PPih = Peso del Partecipante i-esimo nell'ora h

Formule

$$TEI = \sum_{h=1..24} EIih \quad \text{per } i = 1..n \quad \text{e } h = 1..24$$

$$TECond = \sum ECond_h \quad \text{per } h = 1..24$$

$$EI_h = \sum EI_{ih} \quad \text{per } i = 1..n$$

$$PI_{ih} = EI_{ih} / EI_h$$

$$PCond_h = ECond_h / TECond$$

$$BEN-P2_i = \sum BEN-P2 * PI_{ih} * PCond_h \quad h = 1..24$$

Quindi, BEN-P2i rappresenta la quota parte di BENEFICIO cui ha diritto il membro i-esimo al beneficio distribuito secondo il criterio P2.

T1 – Divisione per testa

La quota di BENEFICIO è data dalla formula:

$$BEN-T1 = \text{Quota Residua} * \text{peso T1}$$

La suddivisione di BEN-T1 è data in base al numero di partecipanti della Comunità indipendentemente dal ruolo che questi svolgono e del contributo dato alla generazione del diritto agli incentivi, secondo le seguenti definizioni e formule:

Definizioni

TP = Totale Partecipanti

Formule

$$BEN-T1_i = BEN-T1 / TP$$

Quindi, BEN-T1i rappresenta la quota parte di BENEFICIO cui ha diritto il membro i-esimo al beneficio distribuito secondo il criterio T1.

T2 – Millesimi

La quota di BENEFICIO è data dalla formula:

$$BEN-T2 = \text{Quota Residua} * \text{peso T2}$$

La suddivisione di BEN-T2 è data in base al peso dei millesimi che ciascun membro partecipante ha, indipendentemente dal ruolo che questi svolgono e del contributo dato alla generazione del diritto agli incentivi, secondo le seguenti definizioni e formule:

Definizioni

MT = Totale dei millesimi di condominio dei membri partecipanti alla comunità

MPi = Millesimi posseduti dal Partecipante i-esimo

PPi = Peso del Partecipante i-esimo

Formule

$$MT = \sum MP_i \quad \text{per } i = 1..n$$

$$PP_i = MP_i / MT$$

$$BEN-T2_i = BEN-T2 * PP_i$$

Quindi, BEN-T2i rappresenta la quota parte di BENEFICIO cui ha diritto il membro i-esimo al beneficio distribuito secondo il criterio T2.